a Deloitte business

Numero 4
Marzo 2025

Tax & Legal News

FOCUS:

Le aggregazioni degli studi professionali

SCADENZE FISCALI

FOCUS

Le aggregazioni degli studi professionali

NEWS

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Sono deducibili gli interessi passivi del family buy out

IMPOSTE INDIRETTE

Patto di famiglia: le attribuzioni ai legittimari sono donazioni del disponente

Bollo e tassa concessione su registri e libri sociali: le regole pratiche

Iva detraibile per le società di comodo

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Confermata la black list UE

Sempre applicabile il transfer pricing sugli interessi passivi

SCADENZE FISCALI

17 marzo

Sostituti di imposta

Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi corrisposti nel mese precedente

L'elenco completo delle prossime scadenze fiscali può essere consultato al seguente link:

https://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php

FOCUS

Le aggregazioni degli studi professionali

La riforma fiscale prevedeva l'emanazione di nuove norme volte a rendere neutrali le diverse operazioni di aggregazioni di studi professionali. In tal senso, il decreto legislativo 192/24 ha introdotto una nuova disposizione nel Tuir (l'articolo 177 bis) dedicata a regolare la fiscalità di queste operazioni.

Il conferimento dello studio

L'oggetto dell'operazione deve essere "un complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e altri elementi immateriali, nonché passività, organizzato per l'esercizio dell'attività artistica o professionale".

Il soggetto conferente può essere un professionista individuale oppure una associazione professionale.

L'operazione di conferimento non produce effetti fiscali. La conseguenza più importante è che, a differenza di un semplice conferimento di beni singoli, non emergono plusvalenze tassabili in capo al professionista.

Queste conclusioni si applicano indifferentemente se il soggetto destinatario del conferimento è:

- una associazione professionale;
- una società semplice;
- una società tra professionisti (STP).

In particolare, se il soggetto destinatario dell'apporto è una STP (in forma di società di persone o di capitali o cooperativa), si ricade nella previsione principale dell'articolo 177 bis del Tuir, la nuova norma che sancisce la neutralità di questa operazione. Si dovrà però considerare che si passa da una realtà che produce reddito di lavoro autonomo (imponibile per cassa) ad una che produce reddito di impresa (rilevante per competenza), ipotesi per la quale sono dettate regole specifiche per evitare salti di imposta.

Va infine precisato che se la STP conferitaria è costituita come società di capitali, si renderà necessaria anche una perizia di stima dei valori di conferimento, esattamente come viene richiesto normalmente nel caso di costituzione di una società commerciale con apporto di beni in natura.

Operazioni societarie dello studio associato

Se l'attività professionale viene svolta mediante una associazione tra professionisti, è possibile che l'associazione stessa sia interessata da operazioni di modifica straordinaria.

La più diffusa ipotesi di evoluzione che interessa questo tipo di studi è la trasformazione in STP. L'operazione è fiscalmente neutra, ma va sempre ricordato che anche in questa ipotesi si passa dal reddito di lavoro autonomo a quello di impresa.

Inoltre, gli studi associati possono essere interessati da operazioni di fusione e scissione. Anche per operazioni straordinarie di questo tipo l'articolo 177 bis prevede la neutralità fiscale e la continuità dei valori. Rimane da approfondire l'aspetto civilistico di queste operazioni, dato che fusione e scissione sono disciplinate dal codice con chiarezza per le società, mentre in questo caso vengono effettuate da associazioni. Se la fusione o la scissione interessasse STP, è chiaro che per questi soggetti non vi sarebbero dubbi circa la procedura civilistica

da adottare. Sotto il profilo fiscale, comunque, la neutralità spetta non solo alle operazioni "di" associazioni e società, ma anche a quelle compiute "tra" di esse.

Operazioni attuate da società tra professionisti.

Se il soggetto di partenza è già una società commerciale, sia pure costituita con la forma di stp, gli aspetti civilistici e fiscali delle operazioni sono quelli noti. Non vi è infatti nessuna differenza con analoghe operazioni di conferimento, trasformazione, fusione e scissione effettuate da società commerciali che esercitano altre attività.

Le altre disposizioni

Le modifiche al Tuir interessano anche i casi in cui l'attività arriva ad un momento terminale. Lo studio individuale può estinguersi per:

- cessione della clientela; in tal caso il professionista realizza un reddito di lavoro autonomo, tassato separatamente se il corrispettivo viene incassato, anche in più rate, nello stesso periodo di imposta;
- successione o donazione; in tal caso si applicano, in pratica, le regole dell'articolo 58 del Tuir; quindi, eredi o donatari subentrano in continuità nei valori fiscali riconosciuti di attività e passività.

La permanenza di un professionista in uno studio associato/società semplice può finire in due casi:

- cessione della clientela da parte dello studio associato/società semplice, per la quale valgono le considerazioni precedenti;
- cessione della quota; in tale ipotesi (novità della riforma che vale nel caso di cessione di quota di un soggetto che dichiara reddito di lavoro autonomo) la plusvalenza realizzata è sempre un reddito di lavoro autonomo, con il possibile beneficio della tassazione separata.

Infine, nel caso di STP:

- la cessione di clientela genera una plusvalenza determinata e tassata con le usuali regole del reddito di impresa;
- se la partecipazione viene ceduta, distinguiamo tra socio cedente persona fisica (che realizza un reddito diverso -capital gain- con imposta sostitutiva del 26 per cento) e socio cedente società (plusvalenza che rientra nel reddito di impresa).

La continuità dei valori fiscali

Anche se tutte le operazioni di riorganizzazione sono "neutrali" dal punto vista fiscale, nel senso che da nessuna di esse emerge materia imponibile per chi le attua, vi sono altri elementi da considerare: innanzi tutto, la continuità implica che il soggetto conferente assuma, quale valore delle partecipazioni ricevute, la somma algebrica dei valori fiscalmente riconosciuti di attività e passività conferite e il soggetto conferitario subentri nella posizione di quello conferente in ordine a quanto ricevuto.

Il conferitario ha anche l'onere di far risultare da un apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti nelle scritture contabili e i valori fiscalmente riconosciuti.

La discontinuità dei criteri di tassazione

In alcuni casi (conferimento di studio individuale in stp, trasformazione di studio associato in stp) le nuove norme vogliono espressamente evitare che possano avvenire salti o duplicazioni di imposizione.

In questi casi (passaggio da lavoro autonomo tassato per cassa a reddito di impresa tassato per competenza), le nuove regole richiedono che i componenti positivi e negativi che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del lavoro autonomo, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito d'impresa dei periodi di imposta successivi. Pensiamo come esempio un costo anticipato (il pagamento di un canone) sostenuto e dedotto dal professionista, che viene poi imputato (riscontato) per competenza dalla stp senza possibilità di deduzione. Per simmetria, un provento anticipato incassato e tassato nell'ambito del reddito professionale non sarà imponibile per la stp che lo imputerà per competenza.

Anche i componenti che non hanno ancora concorso alla determinazione del reddito di lavoro autonomo secondo il criterio di cassa concorreranno alla determinazione del reddito d'impresa al momento della manifestazione finanziaria; ad esempio, il credito di una associazione professionale non ancora incassato al momento della trasformazione in STP concorrerà alla determinazione del reddito della società al momento dell'incasso.

Le stesse regole si applicano simmetricamente all'ipotesi inversa (meno frequente) di passaggio da un periodo di imposta soggetto alla determinazione del reddito d'impresa a un periodo d'imposta soggetto alla determinazione del reddito di lavoro autonomo. Ad esempio, un costo di competenza ma non pagato dalla società sarà dedotto da quest'ultima, mentre il pagamento fatto successivamente non comporterà costi deducibili dal reddito di lavoro autonomo.

NEWS

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Sono deducibili gli interessi passivi del family buy out

Corte di Giustizia di secondo grado delle Marche, Sentenza 12 novembre 2024 n. 998/3/24

È stata resa disponibile una pronuncia di merito (Corte di Giustizia di secondo grado delle Marche, Sentenza 12 novembre 2024 n. 998/3/24) che conferma la deducibilità degli interessi passivi sostenuti durante una operazione di family buy out.

Nel caso specifico, l'Amministrazione finanziaria aveva contestato l'operazione nel suo complesso, sostenendo che nelle operazioni di acquisizione, i fondi di private equity tentano di minimizzare il costo fiscale dell'intera struttura (aumentando in tal modo il rendimento finale per gli investitori) perseguendo i seguenti obiettivi:

- minimizzare il carico impositivo derivante dalle tasse imposte sulle operazioni di finanziamento dei veicoli di acquisizione e di rifinanziamento del gruppo o società target;

- massimizzare la deducibilità degli interessi generati dall'indebitamento utilizzato per l'acquisizione;

- minimizzare l'applicazione di ritenute sugli interessi percepiti dai finanziatori/investitori non residenti;

- consentire il pagamento del servizio del debito con carico fiscale minimo (dovuto, ad esempio, alla distribuzione di dividendi);

- assicurare che ogni surplus finanziario generato dal gruppo acquisito possa, ove permesso dagli accordi di finanziamento stipulati, essere distribuito ai soci minimizzando fino ad annullare qualunque applicazione di ritenute fiscali o di altre imposte;

-minimizzare il carico fiscale in uscita (totale o parziale) dall'investimento".

Gli interessi bancari al servizio del debito contratto per l'acquisizione venivano dunque considerati indeducibili per difetto di inerenza, ex articolo 109, comma 5 del TUIR, in quanto l'Agenzia riteneva che il riassetto societario fosse stato d'interesse, sostanzialmente, degli originari proprietari, che avevano conseguito il risultato di monetizzare le partecipazioni azionarie detenute dalle proprie società familiari pur continuando a detenere la maggioranza del capitale della nuova società.

La prenuncia dei giudici è estremamente netta: *"L'Agenzia, con un'ipotesi alquanto ardita, basa la propria disamina sul presupposto generalizzato - non sostenuto da alcuna prova - che l'obiettivo principale dei fondi di private equity sia quello di minimizzare il carico impositivo delle proprie partecipate e dei propri clienti.*

Non vi è nulla di più errato.

Le aziende di private equity raccolgono liquidità e risparmi da vari investitori, (fondi comuni d'investimento, fondi pensione ed altri investitori istituzionali o professionali), e li amministrano al fine di garantire alla propria clientela un elevato tasso di rendimento. Per ottenere un'alta redditività, tali operatori ricercano e selezionano professionalmente aziende di dimensioni non particolarmente grandi che detengano significativi

vantaggi competitivi i quali, con riorganizzazione della vision, delle strategie, dell'architettura aziendale e delle sue procedure operative, siano idonei nel medio termine, (tre/cinque anni), a consentire una crescita esponenziale sia del volume d'affari che, soprattutto, dei margini aziendali. Investono dunque in esse un capitale acquisendo una quota valorizzata con il metodo dei multipli (dell'Ebitda) e la rivendono, (a volte assieme agli altri soci), chiedendo al futuro cessionario un corrispettivo computato con lo stesso metodo valutativo. Pertanto il loro obiettivo, chiaramente speculativo, è quello di lucrare sulla plusvalenza da realizzare al momento della successiva cessione delle azioni/quote precedentemente acquistate."

Ciò posto, la sentenza sottolinea che gli interessi passivi e le imposte non entrano nel calcolo dell'Ebitda, per cui gli investitori professionali sono poco interessati ad essi ed alla loro tassazione mentre concentrano invece ogni loro attenzione sull'incremento della redditività operativa aziendale, giacché più essa è elevata, maggiore sarà la plusvalenza che verrà generata al momento della successiva cessione della loro partecipazione societaria. Non vi è pertanto nel panorama economico internazionale altra tipologia di operatori più interessata ad ottenere la massimizzazione del profitto delle proprie partecipate.

Il leverage, o leva finanziaria, è uno strumento di ottimizzazione finanziaria utilizzato negli investimenti effettuati nel capitale delle imprese finalizzato alla massimizzazione, nell'ambito del mix delle fonti da utilizzare, della percentuale di debito rispetto a quella di capitale proprio, con conseguente (automatico) incremento del rendimento di quest'ultimo.

La logica degli investimenti effettuati a leva si fonda infatti su un principio matematico semplice: ove il rendimento dell'investimento travalichi il costo del denaro, la dilatazione della percentuale di debito rispetto all'equity comporta automaticamente una più elevata redditività di quest'ultimo, che risulta maggiorata dalla differenza positiva tra la redditività dell'azienda target ed il costo degli interessi bancari.

Per tutte le considerazioni esposte, secondo la Corte gli interessi passivi sono pienamente deducibili nella determinazione del reddito di impresa.

IMPOSTE INDIRETTE

Patto di famiglia: le attribuzioni ai legittimari sono donazioni del disponente

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 14 febbraio 2025 n. 12

La Risoluzione dell'Agenzia Entrate 14 febbraio 2025 n. 12 si esprime in termini innovativi (rispetto ai precedenti orientamenti) in merito alla tassazione, ai fini dell'imposta di donazione, delle "attribuzioni compensative" che, nel patto di famiglia, l'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni societarie è tenuto a liquidare in favore del legittimario non assegnatario.

Va sottolineato che il mutamento di orientamento contenuto nella risoluzione recepisce di fatto il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità.

Con un primo orientamento espresso nell'ordinanza 19 dicembre 2018, n. 32823, la Corte di Cassazione aveva enunciato il principio secondo cui *«il patto di famiglia di cui agli artt. 768 bis c.c. e ss. è assoggettato all'imposta sulle donazioni per quanto concerne sia il trasferimento dell'azienda o della partecipazione dal*

disponente al discendente (fatto salvo il ricorso delle condizioni di esenzione di cui al Dlgs. n. 346 del 1990, art. 3, comma 4 ter), sia la corresponsione di somma compensativa della quota di legittima dall'assegnatario dell'azienda o della partecipazione ai legittimari non assegnatari; - quest'ultima corresponsione è assoggettata ad imposta in base all'aliquota ed alla franchigia relative non al rapporto tra disponente ed assegnatario, e nemmeno a quello tra disponente e legittimario, bensì a quello tra assegnatario e legittimario».

Successivamente, con la sentenza 24 dicembre 2020, n. 29506 la suprema Corte ha inteso rivisitare il proprio orientamento, ritenendo che "*la liquidazione del conguaglio, anche se operata dall'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni sociali, deve essere considerata, ai fini fiscali, come liberalità dell'imprenditore nei confronti dei legittimari non assegnatari. In altre parole, proprio in virtù del richiamo al Dlgs. n. 346 del 1990, art. 58, comma 1, il patto di famiglia in cui il beneficiario del trasferimento di azienda o delle partecipazioni societarie liquidi il conguaglio agli altri legittimari, dal punto di vista impositivo, contiene più atti di liberalità dell'imprenditore, una a favore del beneficiario del trasferimento e le altre a favore degli altri legittimari non assegnatari".*

Quest'ultimo orientamento è stato ribadito dalle ordinanze di legittimità 17 giugno 2022, n. 19561, e 16 luglio 2024, n. 19627.

Pertanto, anche le Entrate ritengono che ai fini dell'applicazione dell'imposta di donazione alle "attribuzioni compensative" disposte dall'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimario non assegnatario, l'aliquota e la franchigia sono determinate tenendo conto del rapporto di parentela o di coniugio intercorrente tra disponente e legittimario non assegnatario.

Alla luce del mutamento interpretativo, gli Uffici sono invitati a riesaminare6 i procedimenti pendenti interessati dalla questione di cui si tratta, alla luce dei nuovi chiarimenti e delle nuove indicazioni.

Bollo e tassa concessione su registri e libri sociali: le regole pratiche

Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello 20 febbraio 2025 n. 42

L'obbligo di assolvere l'imposta di bollo relativamente ai libri e ai registri è disciplinato dall'articolo 16 lettera a) della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 642/1972 il quale stabilisce che scontano l'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di euro 16,00, per ogni cento pagine o frazione di cento pagine, i repertori; i libri previsti dall'articolo 2214, primo comma, del Codice civile; ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi indicati agli articoli 2215 e 2216 del Codice civile.

Nel caso in cui i registri contabili e libri sociali sono tenuti in modalità informatica, occorre far riferimento al decreto ministeriale 17 giugno 2014, per cui:

- l'imposta deve essere corrisposta con modalità esclusivamente telematica, mediante modello di pagamento F24, con il codice tributo ''2501'' denominato ''imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari - articolo 6 del decreto 17 giugno 2014'';
- il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno deve avvenire in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- l'imposta è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.

Con la risoluzione 161/E del 09 luglio 2007 è stato chiarito che «per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio. Dunque, se si guarda al libro degli inventari per accadimento contabile deve intendersi la registrazione relativa a ciascun cespite, - nonché la registrazione della nota integrativa - mentre per il libro giornale il concetto di registrazione va riferito ad ogni singola operazione rilevata in partita doppia, a prescindere dalle righe di dettaglio interessate.»

Questo documento di prassi, quindi, ha evidenziato che il termine registrazione deve essere declinato in funzione della tipologia di libro o registro soggetto all'imposta di bollo.

Pertanto, con riferimento ai libri sociali, diversi dal libro degli inventari e dal libro giornale, si ritiene che il termine ''registrazione'' debba intendersi come riferito alla ''riga'' (del verbale o dell'annotazione relativa all'ingresso o alla uscita del socio dalla compagine societaria) e quindi l'imposta di bollo sarà dovuta ogni 100 pagine (o frazioni) corrispondenti a 2.500 righe (o frazioni).

Ai fini del calcolo, si potrà fare riferimento alla visualizzazione dei libri, avendo evidenza della pagina su supporto informatico, in modo tale da consentire il conteggio delle righe/pagine per il calcolo del tributo, al pari della pagina ''fisica'' dei libri tenuti con modalità tradizionale. Al riguardo, tra i formati standard, previsti per la conservazione a norma, è possibile utilizzare il formato PDF - PDF/A che permette tale visualizzazione.

Per quanto riguarda la tassa di concessione governativa, la risposta ad interpello ricorda che quest'ultima deve essere assolta indipendentemente dalla modalità di tenuta, cartacea o digitale, dei registri stessi, sussistendo comunque il presupposto impositivo.

Iva detraibile per le società di comodo

Cassazione, Sentenza 18.2.2025 n. 4151

Cassazione, Sentenza 18.2.2025 n. 4157

La vicenda della disciplina Iva per le società di comodo è tornata alla Corte di Cassazione che aveva disposto il rinvio alla Corte Ue di questioni pregiudiziali sulla compatibilità con la normativa unionale dell'art. 30, comma 4, della legge 724/1994.

A livello unionale, la sentenza 7 marzo 2024 nella causa C-341/22, ha stabilito che *«L'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non può condurre a negare la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) al soggetto che, nel corso di un determinato periodo d'imposta, effettui operazioni rilevanti ai fini dell'IVA il cui valore economico non raggiunge la soglia fissata da una normativa nazionale, la quale soglia corrisponde ai ricavi che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui tale persona dispone»; inoltre, ha stabilito che «L'articolo 167 della direttiva 2006/112 nonché i principi di neutralità dell'IVA e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale il soggetto passivo è privato del diritto alla detrazione dell'IVA assolta a monte, a causa dell'importo, considerato insufficiente, delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA effettuate da tale soggetto passivo a valle».*

Alla luce di questa pronuncia, la Sentenza del 18 febbraio 2025 n. 4151 conclude che l'articolo 30 della legge 724/1994 va disapplicato, non potendosi far derivare la privazione del diritto di detrazione dall'entità delle operazioni realizzate.

Il precedente che si è creato nella giurisprudenza comunitaria ha ispirato anche altre pronunce nazionali. In tema di rigetto del rimborso IVA stato fondato soltanto sul mancato superamento del test di operatività, la Sentenza 18 febbraio 2.2025 n. 4157 ha confermato le ragioni del contribuente.

In particolare, i Giudici hanno ribadito che il diritto di detrazione va riconosciuto se:

a) nel corso del periodo d'imposta controverso, in relazione al quale l'autorità tributaria ha reputato la società non operativa, la stessa abbia effettivamente esercitato un'attività economica (indipendentemente dallo scopo o dai risultati), intesa come comprensiva di ogni attività di produzione, commercializzazione o prestazione di servizi, per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità;

b) la società medesima abbia impiegato i beni e servizi acquistati per le sue operazioni soggette ad imposta, e ciò indipendentemente dai risultati delle attività economiche;

c) le operazioni non si inseriscano in una frode (connotata anche soggettivamente secondo il consolidato principio per cui la parte sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare ad una evasione) o non integrino, ai fini unionali, un abuso, inteso anche, come si esprime la sentenza della CGUE, quale "realizzazione di una costruzione artificiosa".

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Confermata la black list UE

Consiglio dei ministri UE, 18 febbraio 2025

Il Consiglio dell'Unione europea, nella riunione del 18 febbraio 2025, ha proceduto all'aggiornamento della lista delle giurisdizioni considerate non cooperative ai fini fiscali.

Non ci sono variazioni rispetto alla precedente versione (datata ottobre 2024), per cui i paesi che fanno parte dell'elenco sono: Anguilla, Federazione russa, Guam, Isole Fiji, Isole Vergini statunitensi, Palau, Panama, Samoa, Samoa americane, Trinidad e Tobago, Vanuatu.

Sempre applicabile il transfer pricing sugli interessi passivi

Cassazione, Sentenza 8 febbraio 2025 n. 3223

La Sentenza della Cassazione 8 febbraio 2025 n. 3223 ribadisce, seguendo un orientamento ormai consolidato, che ai finanziamenti tra società appartenenti allo stesso gruppo sono applicabili le regole in materia di transfer pricing dettate dall'articolo 110 del Tuir.

In particolare, i giudici richiamano un principio già fissato da anni sul criterio di riparto dell'onere probatorio delle parti in tema di transfer pricing internazionale riguardo ad operazioni di finanziamento infragruppo, così come chiarito dalla Corte con la pronuncia n. 13850/2021: «*In materia di transfer pricing internazionale*

(art. 110 co. 7 TUIR) e in applicazione del criterio di riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), in caso di finanziamento infragruppo, erogato dalla controllante italiana a una società "veicolo" estera, l'Amministrazione finanziaria deve fornire la prova della transazione ad un tasso d'interesse apparentemente inferiore a quello "normale", quale presupposto della ripresa a tassazione degli interessi attivi sul finanziamento, in tutto o in parte non corrisposti, quantificati in base al tasso d'interesse di mercato (osservabile in relazione a finanziamenti aventi caratteristiche sufficientemente comparabili, erogati a soggetti con il medesimo credit rating dell'impresa debitrice associata), la cui determinazione è quaestio facti demandata al giudice di merito; dopodiché, spetta alla società contribuente fornire la prova contraria, dimostrando l'aderenza del tasso d'interesse applicato ai tassi di mercato, nel senso che identica transazione tra imprese indipendenti operanti nel libero mercato sarebbe avvenuta alle stesse condizioni finanziarie; oppure, dimostrare che il finanziamento gratuito è dipeso da "ragioni commerciali" interne al gruppo, connesse al ruolo assunto dalla controllante a sostegno delle consociate».